

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1981

Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni ed altri assegni; riorganizzazione delle Direzioni provinciali del tesoro e istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro; adeguamento degli organici della Ragioneria generale dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — I. - Nel momento stesso in cui la collettività è chiamata ad affrontare una situazione economica non favorevole e gli apparati dello Stato devono fare in modo che le spese gravanti sul bilancio dello Stato abbiano riscontro nelle loro effettive necessità, è doveroso per il Ministro del tesoro provvedere alla formulazione di proposizioni normative tendenti all'ammodernamento delle strutture operative esistenti.

Ferma restando la generale necessità di quel riordinamento delle strutture amministrative dello Stato che è stato delineato nel rapporto sui principali problemi dell'Amministrazione statale, si può ed anzi si deve procedere a quegli aggiustamenti che non pregiudicano il quadro generale delle riforme

ma si presentano con carattere di urgenza anche per l'intima connessione tra queste riforme e il risultato che esse possono ottenere per le categorie più deboli di utenti dell'Amministrazione (pensionati, invalidi, eccetera).

Con il presente disegno di legge si vuole introdurre un ventaglio integrato di innovazioni alle strutture della parte tradizionale di azione amministrativa del Tesoro allo scopo di razionalizzare, di snellire, ammodernare i servizi erogati dalle Direzioni provinciali del Tesoro, già sorte, come noto, con una molteplicità di incombenze connesse, tra l'altro, con i versamenti e i pagamenti effettuati in dipendenza del servizio di Tesoreria, e che hanno visto sempre più accrescere il proprio campo di azione senza che si sia prov-

veduto a verificare la rispondenza delle strutture e delle procedure alle azioni svolte.

Dopo la seconda guerra mondiale va ricordato, ad esempio, come per effetto del decentramento introdotto con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, nel periodo tra il 1956 e il 1961, gli Uffici adottavano circa 630.000 provvedimenti. Con legge 12 agosto 1962, n. 1290, all'ulteriore decentramento, ivi previsto, si aggiunsero ulteriori incombenze in materia di pensioni ed altri assegni.

La situazione si è poi aggravata con l'emanazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, nonché del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito nella legge 14 agosto dello stesso anno, n. 355, le quali hanno comportato una vera emorragia di personale.

Occorre poi ricordare che la nuova normativa introdotta per effetto della delega contenuta nella legge di riforma tributaria (legge n. 825 del 1971) ha accollato agli uffici in discorso compiti già di pertinenza del Ministero delle finanze.

L'introduzione della ritenuta in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche all'atto del pagamento degli stipendi e delle pensioni e il rilascio a ciascun interessato di un certificato attestante l'ammontare delle somme corrisposte nell'anno e delle ritenute operate (mod. 101) hanno contribuito ad appesantire ulteriormente le Direzioni provinciali del Tesoro.

In sede di prima attuazione della stessa riforma, la sostanziale diversità dei sistemi d'imposizione previsti dai due ordinamenti tributari ha imposto agli Uffici del Tesoro tutta una serie di ulteriori adempimenti per la contemporanea rideterminazione, in conformità della nuova disciplina fiscale, della totalità dei trattamenti di attività e di quiescenza in corso di pagamento (circa 1.400.000 partite), previa acquisizione e verifica di altrettante dichiarazioni rese dai titolari ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, per la concessione delle detrazioni d'imposta.

È intuibile come una trasformazione di così ampia portata, affrontata e condotta a termine con i soli mezzi messi a disposizione, già obiettivamente inadeguati a normali

compiti d'istituto, sia venuta ad incidere profondamente sull'efficienza degli Uffici, i quali si sono trovati nelle condizioni di non potere assorbire le conseguenze delle cennate lavorazioni, non soltanto per l'ingente mole di arretrato nel frattempo accumulatosi ma anche e soprattutto a causa del contemporaneo, già accennato, notevole appesantimento delle procedure di liquidazione degli assegni fissi, per effetto dell'applicazione dei nuovi criteri d'imposizione.

Aggiungasi, infine, che dall'entrata in vigore della riforma si è verificato che l'assetto contabile faticosamente raggiunto in un anno non sia poi rimasto tale nei successivi, il che ha costretto gli Uffici a rivedere ripetutamente aliquote, detrazioni e talora perfino la normativa, con conseguente ritardo delle trattazioni concernenti stipendi, pensioni e altri servizi di istituto. Quanto sopra, per effetto del continuo succedersi di provvedimenti legislativi di modifica e integrazione del sistema tributario, dei quali giova rammentare i più significativi:

la legge 2 dicembre 1975, n. 576, che ha modificato il regime fiscale di stipendi e pensioni, dettando nuove norme sulle detrazioni d'imposta in vigore e sulla denuncia dei redditi da parte dei coniugi;

il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1976, n. 447, che ha modificato il trattamento tributario degli assegni familiari e delle quote di aggiunta di famiglia;

la legge 13 aprile 1977, n. 114, che, oltre a dettare nuove disposizioni circa le detrazioni per carichi di famiglia, ha modificato i criteri di attribuzione delle detrazioni d'imposta (con la sola eccezione della quota esente), subordinandola alla condizione che il dipendente o il pensionato dichiarino di averne diritto, specificandone la relativa misura. Disposizione questa che, come era già avvenuto in sede di prima attuazione della riforma, ha imposto agli Uffici nuovi adempimenti di carattere generale per l'acquisizione e l'esame delle dichiarazioni rese dagli interessati, nonché per la conseguente modifica dei relativi trattamenti economici;

legge 24 aprile 1980, n. 146, che ha elevato la detrazione d'imposta per il coniuge

ed i figli a carico e quella per spese inerenti alla produzione di reddito.

Ulteriori difficoltà ed aggravii di lavoro sono poi venuti ad aggiungersi ai già pesanti compiti degli uffici periferici del Tesoro per l'effettuazione dei conguagli di fine anno, per l'allestimento e la consegna dei certificati mod. 101, nonché per le operazioni di recupero dei debiti o di rimborso dei crediti di imposta e di versamento delle ritenute effettuate.

Trattasi di adempimenti da svolgere entro termini perentori che hanno assorbito completamente l'opera degli uffici, determinando talvolta una vera e propria stasi nel disbrigo degli altri affari correnti.

I rimedi adottati per alleviare la situazione in via amministrativa, nell'ambito delle possibilità consentite dalla legislazione vigente, hanno portato a qualche interessante risultato, ma si appalesano di per sè insufficienti ad ottenere un'inversione di tendenza e una incisività di intervento che solo la legge può determinare.

In via amministrativa sono state introdotte le semplificazioni che possono così sintetizzarsi:

la unificazione delle scadenze delle pensioni;

la soppressione di una serie di accertamenti di ufficio in materia di pensioni, in applicazione degli articoli 86 e 197 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, e successive modificazioni e integrazioni;

la semplificazione della procedura per l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia a favore del personale in servizio e in quiescenza;

l'unificazione della numerazione tra partite di pensione provvisoria e definitiva, relativamente al personale già amministrato con ruolo di spesa fissa;

l'unificazione della numerazione delle partite di stipendio;

l'introduzione di una procedura semplificata per l'attivazione dei pagamenti sui ruoli di spesa fissa del personale direttivo e docente della scuola;

la semplificazione di taluni adempimenti derivanti dall'applicazione delle leggi di riforma tributaria;

l'istituzione di un nuovo modello di certificazione per i titolari di pensione ordinaria;

l'istituzione di un nuovo tipo di assegno di conto corrente postale di serie speciale per il pagamento delle pensioni;

il pagamento contestuale dell'indennità di ausiliaria e speciale e del trattamento pensionistico nei confronti del personale militare dipendente dal Ministero della difesa nonché di quello della Pubblica sicurezza e della Guardia di finanza;

l'emissione di ruoli collettivi per la riscossione dei contributi a favore delle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza;

l'inclusione dei trattamenti pensionistici ordinari e di guerra nel casellario centrale dei pensionati gestito dall'INPS ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1388 del 1971 e successiva acquisizione del codice fiscale relativo ai titolari di pensione ordinaria, in collaborazione con il Centro elettronico dell'anagrafe tributaria.

II. — Nel quadro di tali iniziative puntuali si collocano peraltro alcune delle soluzioni proposte con il presente disegno di legge, che è il caso di descrivere indipendentemente e prima delle norme più importanti contenute nel disegno stesso.

Si fa riferimento, in tal senso, alle norme di cui agli articoli 2, 3, 4 e 9.

Con l'articolo 2 si stabilisce l'imputazione della spesa, per il pagamento di stipendi, pensioni ed altri assegni, alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti.

Con l'articolo 3 si stabilisce la prescrizione quinquennale delle rate di stipendi, pensioni ed altri assegni, estendendo così, per esigenze di uniformità, anche agli assegni fissi a carico dello Stato il termine di prescrizione nella durata prevista dall'articolo 2948 del codice civile.

Con l'articolo 4 si stabiliscono norme integrative in materia di recupero di ratei di

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

pensioni, assegni o indennità nelle ipotesi di modifica o revoca di provvedimenti concessivi.

Con l'articolo 9 si stabilisce il termine per la revisione dei pagamenti delle spese fisse di competenza delle Direzioni provinciali del Tesoro, disposti mediante procedure automatizzate.

III. — Per quanto concerne gli strumenti di intervento più importanti contenuti nella legge occorre ricordare in primo luogo la delega al Governo, prevista nell'articolo 1 del disegno di legge, ad emanare norme per provvedere alla revisione, integrazione e al coordinamento delle disposizioni e degli ordinamenti contabili attualmente vigenti in materia di procedure di ordinazioni e pagamento di stipendi, pensioni ed altri assegni.

Sempre nello stesso articolo 1 è prevista inoltre una delega al Governo ad emanare norme sul funzionamento delle Direzioni provinciali del Tesoro e degli uffici per l'organizzazione, il funzionamento e la gestione del sistema informativo, sia a livello centrale che periferico.

Con l'articolo 5 viene istituita poi la Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro, con il compito di coordinare l'attività delle Direzioni provinciali del Tesoro. La previsione di un'apposita Direzione generale è motivata dalla necessità di alleggerire il peso delle competenze che fanno capo alla Direzione generale del Tesoro (la quale è chiamata a ben diverse ed importanti responsabilità) e a dare impulso particolare alla riorganizzazione dei servizi periferici attraverso un vertice amministrativo a ciò completamente dedicato.

L'articolo 6 consente al Ministro del tesoro di adeguare la consistenza numerica degli organici delle Direzioni provinciali del Tesoro di cui all'articolo 5, secondo comma, della legge n. 312 del 1980, aumentando la dotazione fino a un massimo di 2.800 unità.

L'articolo 7 prevede la ristrutturazione del sistema informativo per i servizi provinciali del Tesoro. Tale sistema è costituito e aggiornato in base a tecnologie che

consentano autonoma capacità di elaborazione e di archiviazione a livello sia centrale che decentrato. Per l'organizzazione, il funzionamento e la gestione del sistema informativo sono istituiti uffici diretti da primi dirigenti del ruolo delle Direzioni provinciali del Tesoro.

IV. — L'ulteriore gruppo di articoli 8, 10 e 11 viene incontro ad alcune esigenze funzionali degli uffici.

L'articolo 8 demanda al Ministro del tesoro di stabilire con decreto le modalità per il conferimento della reggenza in caso di mancanza, assenza o impedimento del titolare di un ufficio a livello periferico del sistema informativo, di una Direzione provinciale del Tesoro o di uno degli uffici a livello dirigenziale in cui questa è ripartita.

L'articolo 10 prevede la possibilità di riservare, con decreto del Ministro del tesoro, un'aliquota degli alloggi di proprietà degli Istituti di previdenza da concedere in locazione agli impiegati dei ruoli periferici del Ministero del tesoro.

L'articolo 11 prevede che, per il conseguimento delle finalità previste dal provvedimento, il Ministro del tesoro è autorizzato ad utilizzare esperti nominati con proprio decreto, nel limite massimo di 10 unità.

V. — Connessa con le altre finalità della legge è quella dell'adeguamento degli organici della Ragioneria generale dello Stato, previsto nell'articolo 12. Tale articolo stabilisce appunto l'aumento di 1.500 unità della dotazione organica cumulativa del personale appartenente al ruolo dei servizi centrali e delle ragionerie provinciali della Ragioneria generale dello Stato, in relazione ai compiti connessi con l'attuazione delle norme di contabilità generale in materia di bilancio e alle esigenze derivanti dall'attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge numero 285 del 1980 per le operazioni di liquidazione degli enti.

Infine, con l'articolo 13 si provvede alla copertura finanziaria dell'onere derivante dalla emananda legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega al Governo)

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del tesoro, norme aventi valore di legge ordinaria per provvedere alla revisione, integrazione e coordinamento delle disposizioni e degli ordinamenti contabili attualmente vigenti in materia di procedure di ordinazione e pagamento di stipendi, pensioni ed altri assegni.

Tali norme devono ispirarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificare e snellire le procedure di ordinazione e pagamento della spesa statale eliminando le duplicazioni di competenze, di controlli e di adempimenti che non siano strettamente essenziali a garanzia dei diritti dei cittadini e per la tutela degli interessi della pubblica amministrazione, ferme restando in ogni caso le funzioni di controllo della Corte dei conti;

b) accelerare la liquidazione delle pensioni dei dipendenti dello Stato prevedendo la determinazione mediante decreto del Ministro del tesoro di rigorose scadenze entro le quali le amministrazioni di appartenenza devono trasmettere, quando necessario, agli uffici del Tesoro i provvedimenti e i dati di competenza e prevedendo altresì, in caso di inosservanza delle scadenze medesime da parte dei dipendenti, la responsabilità amministrativa e contabile dei medesimi in relazione al rilievo che l'intervento di ciascuno ha nell'espletamento degli adempimenti relativi;

c) adeguare la normativa vigente sulla contabilità pubblica all'evoluzione della tecnologia, tenendo conto delle esigenze di utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei dati;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

d) semplificare i sistemi di pagamento degli stipendi al personale statale, anche attraverso l'emissione di assegni speciali di Stato o accreditamento in conto corrente bancario.

e) prevedere, in conformità ai principi e criteri direttivi sopra delineati, che le norme che verranno emanate in attuazione della delega di cui al primo comma del presente articolo in materia di procedure di ordinazione e pagamento di stipendi, pensioni ed altri assegni, potranno essere successivamente modificate o integrate con norme regolamentari.

Il Governo della Repubblica è altresì delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del tesoro, norme aventi valore di legge ordinaria riguardanti il funzionamento delle Direzioni provinciali del tesoro e degli uffici di cui al successivo articolo 7, per definire le specifiche responsabilità amministrative e contabili:

a) dei direttori provinciali del Tesoro e degli altri dirigenti preposti agli uffici nonché del personale che opera nella fase di ordinazione della spesa, in relazione al rilievo che l'intervento di ciascuno ha nell'espletamento del servizio;

b) dei dirigenti del settore dell'informatica e del relativo personale nell'ambito delle rispettive attribuzioni, in relazione al rilievo che l'intervento di ciascuno ha nell'espletamento degli adempimenti relativi alla programmazione e all'elaborazione dei dati.

Art. 2.

(Imputazione della spesa per il pagamento di stipendi, pensioni e altri assegni)

All'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è inserito, dopo il quinto, il seguente comma:

« Le spese per stipendi ed altri assegni fissi equivalenti, pensioni ed assegni congeneri sono imputate alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti ».

Art. 3.

*(Prescrizione delle rate di stipendi,
pensioni e altri assegni)*

Il primo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, è sostituito dai seguenti:

« Le rate di stipendio e di assegni equivalenti, le rate di pensione e gli assegni indicati nel decreto-legge luogotenenziale 2 agosto 1917, n. 1278, dovuti dallo Stato, si prescrivono con il decorso di cinque anni.

Il termine di prescrizione quinquennale si applica anche alle rate e differenze arretrate degli emolumenti indicati nel comma precedente spettanti ai destinatari o loro aventi causa e decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ».

Art. 4.

(Interpretazione autentica dell'articolo 206 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e comma aggiuntivo)

La norma contenuta nell'articolo 206 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, deve intendersi applicabile nel caso in cui, verificandosi le condizioni stabilite negli articoli 204 e 205 dello stesso testo unico, il provvedimento definitivo di concessione e riliquidazione della pensione, assegno o indennità venga modificato o revocato con altro provvedimento formale soggetto a registrazione.

All'articolo 206 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è aggiunto il seguente comma:

« Il mancato recupero derivante dall'applicazione della norma del presente articolo può essere addebitato all'impiegato soltanto in caso di dolo o colpa grave ».

Art. 5.

*(Istituzione della Direzione generale
dei servizi periferici del Tesoro)*

È istituita la Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro. Agli uffici della Direzione generale sono preposti dirigenti del ruolo delle Direzioni provinciali ed è assegnato, prevalentemente, personale appartenente allo stesso ruolo.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti:

a) il numero e i compiti degli uffici di cui al precedente primo comma;

b) le Direzioni provinciali entro il limite massimo di venti, che debbono essere rette da dirigenti superiori;

c) i criteri di efficienza ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa delle Direzioni provinciali e l'articolazione organizzativa delle medesime in divisioni o circoscrizioni territoriali, quando tale articolazione sia in coerenza con i criteri di efficienza;

d) le disposizioni di aggiornamento relative all'esercizio delle funzioni ispettive per i servizi periferici.

Le funzioni di studio e ricerca, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, per i servizi di istituto degli uffici periferici e del sistema informativo sono svolte, nell'ambito della Direzione generale, da dirigenti delle Direzioni provinciali del Tesoro.

Il quadro *E* della tabella VII, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è sostituito dal quadro annesso alla presente legge.

I posti portati in aumento nella qualifica di dirigente superiore vengono conferiti, per metà secondo il turno di anzianità e per metà mediante scrutinio per merito comparativo, ai primi dirigenti che abbiano compiuto tre anni di anzianità alla data dello scrutinio.

I posti portati in aumento nella qualifica di primo dirigente e quelli disponibili alla

data di entrata in vigore della presente legge sono conferiti mediante corso di formazione dirigenziale con esami finali organizzati dal Ministero del tesoro, sotto la supervisione della Scuola superiore della pubblica amministrazione. Sono ammessi al corso gli impiegati della carriera direttiva del ruolo delle Direzioni provinciali del Tesoro inquadrati nei ruoli ad esaurimento e nelle qualifiche funzionali settima ed ottava, che, alla data di inizio del corso, abbiano compiuto cinque anni di complessivo effettivo servizio nelle qualifiche superiori a quella di consigliere o equiparata, previste dall'ordinamento precedente all'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312.

L'ammissione al corso si consegue mediante concorso per titoli di servizio, secondo i criteri di valutazione indicati dall'articolo 22, comma settimo ed ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nel limite di due volte i posti da conferire.

È data facoltà al Ministro del tesoro di stabilire, con proprio decreto, le modalità per l'ammissione al concorso per titoli di servizio, nonchè per lo svolgimento del corso di formazione dirigenziale.

Art. 6.

(Adeguamento degli organici delle Direzioni provinciali del Tesoro)

La dotazione organica cumulativa del personale delle Direzioni provinciali del Tesoro, prevista dall'articolo 5, comma secondo, della legge 11 luglio 1980, n. 312, può essere aumentata, al massimo, di duemilaottocento unità.

Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, adegua la consistenza numerica del personale stesso alle accertate esigenze dei servizi.

In attesa della disciplina organica di cui all'articolo 7 della legge 11 luglio 1980, numero 312, il Ministro del tesoro può indire speciali concorsi per la copertura dei posti portati in aumento e di quelli comunque disponibili, ripartendo i posti stessi tra le di-

verse qualifiche funzionali di cui all'articolo 2 della stessa legge n. 312, sulla base delle necessità operative degli uffici dipendenti e sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative.

Per le prove d'esame, lo svolgimento dei concorsi e la composizione delle commissioni esaminatrici sono applicabili le norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, sulla base della rispondenza delle qualifiche iniziali delle sopresse carriere alle diverse qualifiche funzionali istituite con la legge stessa.

È data facoltà al Ministro del tesoro di sostituire in tutto o in parte le prove di esame di accesso alla seconda, terza, quarta e quinta qualifica funzionale con appositi *tests* bilanciati, da risolvere in tempo predeterminato, o con prove pratiche attitudinali, tendenti ad accertare la maturità e la professionalità dei candidati con riferimento alle mansioni che i medesimi sono chiamati a svolgere.

Nella prima applicazione della presente legge, dopo la ripartizione dei posti di cui al precedente terzo comma, si procederà all'inquadramento nelle qualifiche funzionali corrispondenti alle sopresse qualifiche di segretario principale e di coadiutore principale degli idonei ai concorsi di passaggio di carriera previsti dagli articoli 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. Si procederà altresì alla nomina dei candidati che abbiano superato gli esami di idoneità indetti ai sensi della legge 29 febbraio 1980, n. 33 e degli idonei dei concorsi pubblici banditi, successivamente al 1° gennaio 1979, per le qualifiche iniziali dei ruoli delle Direzioni provinciali del Tesoro.

Le disposizioni contenute nel comma precedente sono estese ai ruoli dell'Amministrazione centrale del Tesoro e a tal fine gli inquadramenti e le nomine in esso previsti possono essere effettuati anche in soprannumero nel limite massimo del 20 per cento di ciascuna qualifica.

Art. 7.

*(Ristrutturazione del sistema informativo)
per i servizi provinciali del Tesoro)*

Al fine di adeguare le strutture e le tecniche operative ad un rapido espletamento dei compiti attribuiti ai servizi periferici, il sistema informativo è costituito e aggiornato in base a tecnologie che consentano autonoma capacità di elaborazione e di archiviazione a livello sia centrale che decentrato.

Per l'organizzazione, il funzionamento e la gestione del sistema informativo sono istituiti uffici diretti da primi dirigenti del ruolo delle Direzioni provinciali del Tesoro. Ai compiti di analisi, programmazione e sviluppo è addetto, di norma, personale del ruolo delle Direzioni provinciali del Tesoro.

Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, stabilisce il numero, la sede, la denominazione e le attribuzioni degli uffici di cui al precedente comma, le procedure e modalità con cui il sistema informativo si integra nell'azione amministrativa e contabile delle Direzioni provinciali del Tesoro, prevedendo una struttura prevalentemente decentrata dei servizi dell'informatica.

Le attribuzioni di pertinenza delle Direzioni provinciali del Tesoro, sedi di centro meccanografico, previste dalla legge 3 febbraio 1951, n. 38, e dalle relative disposizioni regolamentari, sono trasferite, secondo le rispettive competenze, agli Uffici periferici di cui al precedente secondo comma.

Art. 8.

(Disciplina delle reggenze)

Con decreto del Ministro del tesoro sono determinate le modalità per il conferimento della reggenza in caso di mancanza, assenza o impedimento del titolare di un ufficio a livello periferico del sistema informativo, di una Direzione provinciale del Tesoro o di uno degli uffici a livello dirigenziale in cui questa è ripartita. Nel caso in cui non vi siano dirigenti in sede, la reggenza può essere affidata anche ad un impiegato con qualifica funzionale non inferiore all'ottava.

Art. 9.

(Revisione dei pagamenti)

La revisione dei pagamenti delle spese fisse di competenza delle Direzioni provinciali del Tesoro disposti mediante procedure automatizzate dovrà essere espletata entro il termine di un anno dalle relative lavorazioni.

Le liquidazioni di cui al precedente comma hanno carattere provvisorio fino allo spirare del periodo previsto per la revisione.

Limitatamente al periodo che va dal 1° gennaio 1970 alla data di entrata in vigore della presente legge, gli eventuali indebiti pagamenti derivanti dall'adozione delle procedure anzidette saranno imputabili ai dipendenti delle Direzioni provinciali del Tesoro soltanto in caso di dolo o colpa grave.

Per i pagamenti effettuati fino al 31 dicembre 1983 la revisione potrà essere espletata entro il termine di due anni.

Art. 10.

(Alloggi al personale in servizio presso gli uffici periferici)

Al fine di assicurare la funzionalità degli uffici e la mobilità del personale e quando ricorrano imprescindibili esigenze di servizio accertate dall'organo che ha disposto l'assegnazione o il trasferimento di sede, la Direzione generale degli Istituti di previdenza, in deroga a quanto disposto dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito nella legge 31 marzo 1979, n. 93, è autorizzata a riservare un'aliquota, da determinarsi con decreto del Ministro del tesoro, delle unità immobiliari di proprietà delle Casse di previdenza, da concedere in locazione agli impiegati dei ruoli periferici del Ministero del tesoro.

Art. 11.

(Incarichi ad esperti estranei all'Amministrazione)

Per il raggiungimento delle finalità previste dalla presente legge, il Ministro del te-

soro è autorizzato a utilizzare esperti nominati con proprio decreto nel limite massimo di 10 unità. Con lo stesso decreto il Ministro del tesoro determina le modalità di svolgimento degli incarichi, la durata e il compenso da attribuire.

Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato, per le stesse finalità, a stipulare, ove necessario, a trattativa privata, contratti di consulenza con enti o società specializzati.

Art. 12.

(Adeguamento degli organici della Ragioneria generale dello Stato)

In relazione ai compiti connessi con l'attuazione delle norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e alle esigenze derivanti dall'attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1980, n. 441, la dotazione organica cumulativa del personale appartenente al ruolo dei servizi centrali e delle ragionerie provinciali della Ragioneria generale dello Stato, prevista dal secondo comma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è aumentata di 1.500 unità.

Il Ministro del tesoro provvederà, con proprio decreto, a ripartire i posti portati in aumento tra le diverse qualifiche funzionali di cui all'articolo 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di operatività dei servizi centrali e periferici.

In attesa della disciplina organica di cui all'articolo 7 della legge 11 luglio 1980, numero 312, il Ministro del tesoro può indire speciali concorsi per provvedere alla copertura dei posti portati in aumento dal presente articolo e di quelli comunque disponibili, che risulteranno ancora vacanti dopo la nomina dei candidati che abbiano superato gli esami di idoneità indetti ai sensi della legge 29 febbraio 1980, n. 33, e degli idonei dei concorsi pubblici banditi, nei tre anni anteriori a quello dell'entrata in vigore della presente legge, per le qualifiche iniziali dei

ruoli dei servizi centrali e delle ragionerie provinciali della Ragioneria generale dello Stato.

Le prove di esame, lo svolgimento dei concorsi e la composizione delle commissioni esaminatrici restano disciplinati dalle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, tenendo all'uopo conto della corrispondenza tra le qualifiche iniziali delle sopresse carriere e le qualifiche funzionali istituite con la stessa legge.

In deroga al disposto del precedente comma, è data al Ministro del tesoro la facoltà, di cui all'articolo 6, comma quinto, della presente legge, di sostituire in tutto o in parte le prove di esame.

Art. 13.

(Onere finanziario).

L'onere derivante dalla piena attuazione della presente legge è valutato in lire 40 miliardi in ragione d'anno. Alla spesa relativa all'anno finanziario 1982, valutata in lire 5 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Quadro E - Dirigenti dei servizi provinciali del Tesoro

| Livello di funzione | Qualifica | Posti di qualifica | Funzione | Posti di funzione |
|---------------------|---------------------|--------------------|--|-------------------|
| D | Dirigente Superiore | 46 | Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto (1); Capo ufficio gestione e controllo; Direttore provinciale del Tesoro delle sedi più importanti. | 46 |
| E | Primo Dirigente | 128 | Direttore provinciale del Tesoro; Direttore di ufficio amministrativo o per l'informatica; Direttore di divisione o di circoscrizione nelle sedi più importanti. | 113 |
| | | | Ispettore capo e Vice consigliere ministeriale (1). | 15 |
| | | 174 | | |

(1) Non superiore a quattro.